DISPOSIZIONI CIRCA IL PERSONALE LAVORANTE OCCORRENTE PER LA FABBRICA DI SILURI DELLA R. MARINA A SAN BARTOLOMEO (SPEZIA)

Art. 9

Gli operai che diventino inabili al lavoro per infermita' non dipendenti da causa di servizio e non si trovino nelle condizioni di eta' e di servizio stabilite per aver diritto a pensione vitalizia, possono richiedere la liquidazione del conto individuale.

Coloro che nelle condizioni precedenti abbiano prestato piu' di dieci anni di servizio hanno diritto ad un versamento suppletivo da parte dello Stato purche', indipendentemente dai versamenti volontari, il loro conto raggiunga un importo:

di 300 volte la mercede media dell'ultimo quinquennio se non abbiano compiuto 15 anni di servizio;

di 450 volte se ne abbiano compiuti 15 e non 20;

di 600 volte quando ne abbiano compiuti 20 ma non 25.

Dietro richiesta dell'operaio la liquidazione del conto rispettivo e' fatta dalla Cassa nazionale sotto forma di pagamento della somma capitale assicurata.

Gli operai cha lascino il servizio per qualsiasi altro motivo conservano in loro favore anche i contributi gia' versati dallo Stato.

Versione in vigore dal 5 agosto 1906, non più in vigore dal 2 luglio 1925 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della R. marina a San Bartolomeo (Spezia)
Estremi	Legge 15 luglio 1906, n. 348
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-circa-il-personale-lavorante-occorrente-per-la-fabbrica/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it